



LEGGE 15 gennaio 1968, n. 2 (pubblicata nell'albo del Palazzo Governativo il 16 febbraio 1968).

Disposizioni sull'apertura e chiusura dei pubblici Esercizi.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata

dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 15 gennaio

1968:

Art. 1

In tutto il territorio gli esercizi pubblici resteranno aperti secondo gli orari stabiliti nella tabella annessa alla presente legge e secondo le disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2

Gli esercenti non possono posticipare l'orario di apertura ed anticipare quello di chiusura stabiliti dalla tabella allegata.

Gli stessi però hanno facoltà di anticipare l'orario di apertura e posticipare quello di chiusura.

Fatta eccezione per i ristoranti bar e albergo durante il periodo 1° ottobre-31 marzo la chiusura non potrà posticiparsi comunque più di un'ora oltre l'orario stabilito.

Art. 3

E' fatto obbligo ai conduttori degli esercizi pubblici concernenti la licenza di generi alimentari salumeria e drogheria, di frutta e verdura, di macelleria, di forno, di calzoleria di chiudere il locale nella giornata di domenica. E' vietata la chiusura nella festività che precede o segue immediatamente la domenica. E' d'obbligo l'apertura nella domenica quando questa cade nel giorno precedente o successivo al Natale.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli ambulanti che esercitano la vendita delle merci di cui alle licenze sopraddette.

Art. 4.

Per gli altri esercenti in tutto il territorio la chiusura domenicale o infrasettimanale è facoltativa.

Art. 5.

Durante l'anno tutti gli esercenti hanno la facoltà di chiudere l'esercizio per ferie. Le ferie non debbono superare il mese.

Oltre le ferie è consentita la chiusura straordinaria di 5 giorni per grave lutto familiare.

La chiusura annuale per ferie deve essere preventivamente autorizzata dal Comando dei Vigili Urbani, sentito il parere del Deputato, il quale terrà nel debito conto le esigenze della popolazione e dei periodi di più intensa attività.

Art. 6.

Gli esercenti di generi di monopolio, di bar, di ristorante, di albergo-ristorante-bar non a carattere turistico, di albergo diurno nonché i distributori di carburanti, in qualunque parte del territorio siano ubicati, per effettuare la chiusura nella giornata di domenica o in un giorno della settimana devono predisporre un adeguato turno che possa garantire sufficientemente il servizio al Paese. Inoltre i distributori di carburanti dovranno predisporre un adeguato turno di servizio notturno.

I turni che precedono saranno predisposti dal Comando dei Vigili Urbani qualora non vengano adottati da ciascuna delle suddette categorie.

Gli esercenti predetti, tramite le loro organizzazioni di categoria, faranno pervenire al Comando dei Vigili Urbani entro la prima decade del mese di gennaio di ogni anno, la tabella riflettente i turni stabiliti per la giornata di chiusura domenicale o infrasettimanale e la tabella dei turni notturni, unitamente alla relativa forma di pubblicità.

Art. 7.

Gli esercenti di barbierie per tutto l'anno solare effettueranno in tutto il territorio la giornata di chiusura settimanale il lunedì salvo che detta giornata non sia precedente o immediatamente successiva alle festività di Pasqua, Natale, 1° gennaio, 1° maggio. In tal caso la chiusura settimanale verrà effettuata in detta festività. Nelle giornate festive infrasettimanali è consentita loro la chiusura dell'esercizio nelle ore pomeridiane.

Gli esercenti di barbierie non sono soggetti alle norme di cui all'art. 2; dovranno attenersi scrupolosamente all'orario della tabella allegata. Hanno l'obbligo comunque di prestare il servizio ai clienti che all'orario di chiusura si trovino nell'esercizio stesso.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'esercizio di albergo diurno per quanto concerne l'attività di barbieria.

Art. 8.

Le eventuali estensioni di applicazione dei divieti e delle facoltà di cui alla presente legge potranno essere apportate con decreto reggenziale su proposta del Congresso di Stato, sentito il parere dei rappresentanti delle categorie interessate.

Art. 9.

I contravventori alle disposizioni della presente legge saranno puniti con la multa da L. 5.000 a L. 50.000.

In caso di recidiva, oltre alla multa, saranno passibili della temporanea chiusura dell'esercizio da 5 a 50 giorni.

Art. 10.

I decreti 17 febbraio 1959 n. 6 e 21 febbraio 1959 n. 10, unitamente alle tabelle allegate sono abrogati.

Art. 11.

La presente legge entra in vigore il 1° Marzo 1968.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 25 gennaio 1968-1667 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Domenico Forcellini - Romano Michelotti

IL VICE SEGRETARIO DI STATO

P. Giancecchi

T
A
B
E
L
L
A

Generi alimentari - Salumeria - Drogheria - Frutta e verdura -Forno - Macelleria

Dal 1° ottobre al 31 marzo

mattino pomeriggio

Feriali: ore 7,30 - ore 12 ore 16 - ore 19,30

Domenica: chiuso chiuso

Festivi: ore 8 - ore 12 ore 16 - ore 19,30

Dal 1° aprile al 30 settembre

Feriale: ore 7 - ore 12 ore 17,30 - ore 20,30

Festivi: ore 7,30 - ore 12,30 ore 17,30 - ore 20,30

Calzoleria Cuoieria

Dal 1° ottobre al 31 marzo

Feriali: ore 7,30 - ore 12,30 ore 16 - ore 19,30

Domenica: chiuso chiuso

Festivi: ore 8 - ore 13 ore 17,30 - ore 19,30

Dal 1° aprile al 30 settembre

Feriali: ore 7,30 - ore 12,30 ore 17 - ore 20,30

Festivi: ore 8 - ore 13 ore 17,30 - ore 20,30

Esercizi vari

Dal 1° ottobre al 31 marzo

Feriali: ore 9,30 - ore 12,30 ore 14,30 - ore 19,30

Festivi: ore 9 - ore 13 ore 16,30 - ore 19,30

Dal 1° aprile al 30 settembre

Feriali: ore 9 - ore 13 ore 16,30 - ore 20,30

Festivi: ore 9 - ore 13 ore 16,30 - ore 20,30

Tabacchi e generi di privativa

Dal 1° ottobre al 31 marzo

Feriali: ore 8 - ore 13

Festivi: ore 8 - ore 13 ore 14,30 - ore 19,30

Dal 1° aprile al 30 settembre

Feriali: dalle ore 8 alle ore 21

Festivi: dalla ore 7 alle ore 21,30

Bar - Ristorante Bar - Albergo Ristorante Bar

Dal 1° ottobre al 31 marzo

Feriali e festivi: dalle ore 7,30 alle ore 23

Dal 1° aprile al 30 settembre

Feriali e festivi: dalle ore 7 alle ore 24

Autorimessa - Officina Meccanica - Carburanti e Lubrificanti

Dal 1° ottobre al 31 marzo

Feriali e festivi: dalle ore 8 alle ore 19,30

Dal 1° aprile al 30 settembre

Feriale e festivi: dalle ore 7 alle ore 21

Generi turistici

Dal 1° ottobre al 31 marzo

a discrezione degli interessati

Dal 1° aprile al 30 settembre

Feriale e festivi: dalle ore 8 alle ore 13

dalle ore 14 alle ore 20,30

Barbieri

Dal 1° ottobre al 31 marzo

Feriali: ore 8,30 - ore 12,30 ore 14,30 - ore 20

Sabato: ore 8,30 - ore 12,30 ore 14,30 - ore 20,30

Festivi: ore 8 - ore 13 chiuso

Lunedì: chiuso chiuso

Dal 1° aprile al 30 settembre

Feriali: ore 8 - ore 12,30 ore 14,30 - ore 20,30

Sabato: ore 7,30 - ore 12,30 ore 14 - ore 21

Festivi: ore 8 - ore 13 chiuso

Lunedì: chiuso chiuso

Diurno

Dal 1° ottobre al 31 marzo

Feriali e festivi: dalle ore 7,30 alle ore 20

Dal 1° aprile al 30 settembre

Feriali e festivi: dalle ore 7 alle ore 21.